

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Roma, 30/06/2021

Circolare n. 93

2. Requisiti e ambito di applicazione dell'Assegno temporaneo per i figli minori

L'Assegno temporaneo è erogato dall'INPS in presenza di figli minori di 18 anni, ivi inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 2021, l'assegno spetta ai nuclei familiari che *"non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153"*.

Al riguardo, si ricorda che l'assegno per il nucleo familiare (ANF) di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è corrisposto alle seguenti categorie di soggetti: lavoratori dipendenti, lavoratori iscritti alla Gestione separata, lavoratori agricoli, lavoratori domestici e domestici somministrati, lavoratori di ditte cessate, fallite e inadempienti, lavoratori in aspettativa sindacale, lavoratori marittimi sbarcati, lavoratori titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione, quali i titolari di NASpl o di disoccupazione agricola, titolari di trattamenti di integrazione salariale, lavoratori assistiti da assicurazione TBC e ai titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente.

In linea generale e ferma restando la sussistenza di tutti i requisiti indicati dalla norma, l'Assegno temporaneo introdotto dal decreto-legge n. 79 del 2021 potrà quindi essere riconosciuto ai nuclei familiari di lavoratori autonomi e ai nuclei familiari in cui sono presenti soggetti in stato di inoccupazione.

Inoltre, l'Assegno temporaneo spetta, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, a coloro che beneficiano degli assegni familiari di cui al D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (coltivatori diretti, coloni, mezzadri e titolari di pensione da lavoro autonomo), nonché ai nuclei che non beneficiano dell'assegno per il nucleo familiare di cui al decreto-legge n. 69 del 1988, in assenza di uno o più requisiti di legge.

In particolare, con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'Assegno temporaneo, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve cumulativamente essere in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI per ASSEGNO TEMPORANEO

- 1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- 2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- 3) essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;
- 4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- 5) essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, secondo la tabella di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 79 del 2021.

Nelle ipotesi di cui al punto 1), ai fini del presente beneficio, ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo *status* di rifugiato politico o lo *status* di protezione sussidiaria (cfr. l'art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251). Per quanto riguarda, invece, i requisiti di cui al punto 2), nel fare rinvio a quanto previsto dall'articolo 2 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), si ricorda che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

Relativamente a quanto previsto al punto 3), il richiedente l'Assegno temporaneo deve essere residente e convivente con il minore. Pertanto, il genitore e il minore devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso comune (cfr. l'art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223) al momento della domanda, ferma restando la possibilità che l'Assegno temporaneo sia erogato nella misura del 50% anche all'altro genitore, così come previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 2021, in caso di affidato condiviso dei minori.

Il diritto alla prestazione dell'Assegno temporaneo è esteso ai nonni per i nipoti minori in linea retta a carico dell'ascendente, qualora essi risultino presenti nell'ISEE dell'ascendente in presenza di un formale provvedimento di affidato o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare (equiparata all'affidamento *ex lege* n. 184 del 1983).

Diversamente, in caso di famiglia anagrafica composta dai nonni con la presenza di nipoti minorenni, in totale assenza di provvedimento di affidato definitivo o temporaneo, per la composizione del nucleo familiare ai fini ISEE, vale la regola secondo cui i nipoti minorenni devono essere attratti nel nucleo familiare dei genitori, a cui si applicano in via analogica le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del D.P.C.M. n. 159 del 2013.

Resta esclusa la compatibilità dell'Assegno temporaneo con l'assegnato al nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 1988, eventualmente riconosciuto in favore dei nonni.

Per quanto concerne la condizione di figli a carico prevista dalla norma, tale requisito sussiste in caso di reddito complessivo annuo del figlio minore non superiore a 4.000 euro (cfr. l'articolo 12 del TUIR).

Per quanto attiene, infine, al punto 4), ove è previsto che il richiedente possa essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale, qualora tale soggetto, in quanto lavoratore, risulti beneficiario di ANF, non potrà accedere alla prestazione dell'Assegno temporaneo per incompatibilità tra le due misure.